

Corte di cassazione

Documento programmatico sulla sesta sezione civile

Premessa. Funzione della sesta sezione civile

La sesta sezione civile ha il compito di decidere, con la massima rapidità possibile, un numero di ricorsi tale da consentire alle sezioni ordinarie di svolgere esclusivamente l'attività nomofilattica, propria della Corte.

Attualmente la sezione definisce circa 1/3 dei ricorsi.

E' necessario elevare questa percentuale, sviluppando al massimo le potenzialità del filtro.

E' parimenti indispensabile adottare criteri di decisione comuni, perché sarebbe fortemente incoerente con i valori sui quali si fonda la Corte di legittimità, che il filtro dei ricorsi venisse svolto con criteri non omogenei.

1. Criteri del filtro

La "apposita sezione" (sesta), "verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio"(art. 376 c.p.c.).

Tali presupposti sussistono quando la Corte "riconosce di dovere",

ex art. 380-bis, primo comma, c.p.c.:

- dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale (e di quello incidentale eventualmente proposto) (art. 375, n. 1 c.p.c.);
- accogliere o rigettare il ricorso principale (e l'eventuale ricorso incidentale) per manifesta fondatezza o infondatezza (art. 375, n. 5 c.p.c.).

Nonché, *ex art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.:*

- disporre il rinnovo della notificazione od ordinare l'integrazione del contraddittorio (art. 375, n. 2, c.p.c.), salvo che la valenza nomofilattica del

processo non giustifichi la rimessione anche di queste attività alla sezione ordinaria.

- provvedere in ordine alla estinzione del processo (art. 375, n. 3, c.p.c.).

Ancora, si deve provvedere in camera di consiglio:

- sui regolamenti di competenza (art. 375, n. 4 e 380-ter c.p.c.);
- quando si ritiene “inammissibile” il ricorso per revocazione (art. 391-bis, quarto comma, c.p.c.);
- sulla richiesta di correzione di errore materiale (ex art. 391-bis c.p.c.).

La sesta sezione deve invece rimettere la causa alla sezione ordinaria, se:

- la questione presenta valenza nomofilattica, salvo che sia attinente al rito camerale, ai profili di inammissibilità, al regolamento di competenza, alla inammissibilità della revocazione;
- la questione è nuova, salvo che la soluzione sia evidente;
- l'unico precedente non convince;
- vi è contrasto in atto;
- il ricorrente offre elementi che appaiono idonei a determinare un cambio di orientamento.

In caso di pluralità di motivi, la sussistenza di una di queste situazioni, anche con riferimento ad un solo motivo, comporta la rimessione alla sezione ordinaria.

Se la questione è nuova e la causa si preannuncia come “causa guida”, la sesta sezione deve rimetterla al presidente titolare della sezione ordinaria, con richiesta di trattazione prioritaria (“rimessione qualificata”).

Se la rimessione viene disposta all'esito della camera di consiglio, sarà opportuno che avvenga con apposita segnalazione al presidente titolare della sezione ordinaria e previa predisposizione, a cura della cancelleria, di un sottofascicolo (contenente la relazione ex art. 380-bis c.p.c., il verbale dell'adunanza, ed eventuali memorie depositate per l'adunanza dagli avvocati), affinché la sezione ordinaria conosca il precedente *iter* processuale.

1.1. Criteri per stabilire se un ricorso è inammissibile

a) Inammissibilità per ragioni processuali

- violazione delle regole sui termini.
- violazione delle regole sul contenuto essenziale del ricorso (art. 366 c.p.c.).
Specie su questo punto sarà opportuno definire linee guida che tengano conto anche di quanto concordato dalla Corte di cassazione con il CNF (Protocollo d'intesa Corte di cassazione – Consiglio nazionale forense sulle regole di redazione dei ricorsi del 17 dicembre 2015).

b) Improcedibilità

È ragionevole ritenere che la sesta sezione debba anche dichiarare l'improcedibilità del ricorso, nei casi previsti dall'art. 369 c.p.c., anche per lo stretto collegamento con l'art. 366, n. 6 c.p.c.

c) Inammissibilità perché il ricorso pone questioni in fatto non ammissibili in sede di legittimità o comunque non appare riconducibile ad uno dei motivi previsti dall'art. 360 c.p.c.

1.2. Criteri per stabilire se un ricorso è manifestamente fondato o manifestamente infondato: art. 360-bis, n. 1 c.p.c., come interpretato da Sez. Un. n.19051/2010.

Vale il criterio per cui il ricorso deve porre questioni di diritto sulle quali vi è “giurisprudenza” della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi idonei a determinare un cambio di orientamento.

Deve ritenersi che vi è “giurisprudenza” (l'art. 360-bis c.p.c. non aggiunge ulteriori connotazioni, tipo “consolidata”):

- quando vi è una decisione a sezioni unite;
- quando vi è un orientamento consolidato delle sezioni semplici;
- quando vi sono poche sentenze di una o più sezioni semplici, se convergenti;
- quando vi è una sola sentenza, se ritenuta convincente.

1.3. Principi guida in materia di rimessione alle sezioni unite, di questioni di legittimità costituzionale o implicanti rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

La rimessione alle sezioni unite è possibile direttamente dalla sesta sezione quando:

- si pone una questione di massima di particolare importanza su questioni attinenti al rito camerale, ai profili di inammissibilità, al regolamento di competenza, alla inammissibilità della revocazione;
- si ravvisa un contrasto tra le sezioni ordinarie, ovvero un contrasto interno alla sezione ordinaria che non appare superabile in quella sede (come sarebbe preferibile);

sempre che appaia urgente accelerare la pronuncia delle sezioni unite (il potere di investire le sezioni unite è comunque del Primo Presidente e il passaggio obbligatorio presso la sezione ordinaria ai fini della eventuale rimessione potrebbe allungare i tempi, inflazionando il contenzioso di legittimità e di merito).

Invece, non è ipotizzabile un contrasto tra la sesta sezione e un orientamento univoco della sezione ordinaria, perché sarebbe in contraddizione con le regole che disciplinano il procedimento della sesta sezione. Nel caso in cui la sesta sezione non condivide l'orientamento della sezione ordinaria, e ritenga idonee le ragioni prospettate dal ricorrente per chiedere un mutamento di orientamento, deve rimettere il ricorso alla sezione ordinaria.

In linea di massima, la sesta sezione solleva questioni di legittimità costituzionale o attiva il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE solo se attinenti al rito camerale, ai profili di inammissibilità, al regolamento di competenza, alla revocazione.

1.4. Utilizzo della pubblica udienza presso la Sesta sezione

La pubblica udienza presso la sesta sezione non è consentita, salvo casi eccezionali (per es. in caso di cause seriali a soluzione consolidata).

2. Regole per la redazione delle relazioni e delle ordinanze

Il codice di procedura civile prevede che la relazione deve contenere la “concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia” (art. 380-*bis* c.p.c.).

Quanto all’ordinanza, la norma generale (art. 134 c.p.c.) statuisce: “è succintamente motivata”.

Vale poi, a maggior ragione, ciò che l’art. 118 disp. att. c.p.c. prevede per le sentenze e cioè che l’esposizione succinta delle ragioni può essere fatta “anche con riferimento ai precedenti conformi”.

Quindi, la relazione e l’ordinanza devono essere, per espressa disposizione del codice di rito: concise, succinte, con eventuale rinvio a precedenti conformi, senza inutili ripetizioni.

Relazioni e ordinanze dovrebbero avere struttura modulare, così articolata.

Intestazione

Deve contenere una serie di dati ricavabili direttamente dalla scheda informatica del processo: numero di ruolo, parti, con specificazione se costituite o solo intimare; data dell’atto introduttivo del giudizio (spesso rilevante ai fini del rito); autorità e data di pubblicazione, di notificazione o di comunicazione del provvedimento impugnato; data di notificazione e di deposito del ricorso; oggetto del ricorso (che il ricorrente è tenuto a specificare con le modalità previste dal protocollo Corte di cassazione-CNF cit.).

Svolgimento del processo

Deve essere riepilogato in estrema sintesi, solo se strettamente indispensabile alla decisione.

Motivi del ricorso

Non è necessario riportarne il contenuto nella relazione e poi nell’ordinanza, neanche per sintesi. Il codice di procedura civile non impone di esporli. Lo stesso art. 173, disp. att., c.p.p. richiede solo che nelle “sentenze” della Corte di cassazione i motivi del ricorso siano “enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione”. Pertanto, a maggior ragione, nelle relazioni e nelle ordinanze, l’enunciazione dei motivi dovrà essere svolta solo quando il contenuto della decisione lo renda indispensabile, e comunque sempre in forma succinta, dando conto del nucleo essenziale della censura senza riportare tutte le argomentazioni di parte. Deve essere

incentivata l'individuazione della questione da decidere e l'accorpamento dei motivi di ricorso.

Motivazione sintetica, anche attraverso l'uso di modelli

La motivazione, come impone il codice in linea generale, deve consistere nella "concisa" esposizione delle ragioni della proposta di decisione (relazione) o della decisione (ordinanza).

Nel caso in cui il ricorso sia da dichiarare manifestamente fondato, od infondato, in presenza di giurisprudenza della Corte, sarà sufficiente, individuata la questione, richiamare anche solo gli estremi della giurisprudenza di riferimento.

Non è necessario dare risposta, oltre che alla questione posta con il motivo d'impugnazione, a tutte le argomentazioni e i rilievi contenuti nel ricorso, nel controricorso e nelle memorie.

Non devono essere formulate motivazioni subordinate, né inseriti *obiter dicta*, osservazioni e valutazioni in ordine a questioni non discusse e decise dal collegio.

In caso di cassazione con rinvio, è indispensabile l'enunciazione del principio di diritto.

La motivazione, fermi restando i caratteri di essenzialità e sinteticità, potrà avere maggiore ampiezza in ordine alle questioni che, nonostante presentino valenza nomofilattica, non siano da rimettere alla sezione ordinaria perché attinenti al rito camerale, ai profili di inammissibilità, al regolamento di competenza, alla inammissibilità della revocazione.

A supporto della motivazione sintetica, anche attraverso l'uso di modelli, è necessaria:

- a) l'elaborazione da parte del CED di schede con campi macro predefiniti;
- b) l'individuazione di modelli motivazionali standard, attinenti a questioni ricorrenti, processuali e di merito, previa creazione di cartelle condivise riservate ai componenti della sezione e/o trasversali tra le sottosezioni.

Per perseguire un modello che identifichi le pronunce della Corte, è necessario procedere all'individuazione di criteri redazionali, sull'esempio di quelli previsti per le decisioni penali (si veda nota del Primo Presidente del 16 dicembre 2015).

Circa il rapporto tra relazione e ordinanza, la prima prefigurerà il contenuto della seconda, nella quale sarà trasfusa in tutti i casi in cui, all'esito della decisione in camera di consiglio, non si ritengano necessarie integrazioni o modifiche. Qualora, invece, integrali o parziali modifiche siano rese necessarie dall'esito della camera di consiglio, devono essere indicate le ragioni della decisione adottata, senza necessità di riportare il testo della relazione, in caso di scostamenti radicali dalla relazione.

Di regola, l'Ufficio del massimario non procede alla massimazione delle ordinanze della sesta sezione.

Sembra necessario che la motivazione sintetica, anche attraverso l'uso di modelli, sia adottata, altresì, dalle sezioni ordinarie per i provvedimenti senza valenza nomofilattica.

3. Linee guida organizzative

Si propongono, in via sperimentale, le seguenti linee guida per l'organizzazione della sezione.

- La sesta sezione deve avere una direzione unitaria, che coordini il lavoro delle varie sottosezioni e operi affinché criteri, metodologie e prassi della sezione vengano applicati in modo omogeneo.
- A tal fine dovranno essere tenute, con regolarità, riunioni di coordinamento tra il presidente titolare e i coordinatori delle sottosezioni e, quando necessario, dovranno essere tenute anche riunioni plenarie di tutti i componenti della sezione, sul modello dell'art. 47-*quater*, ord. giud., per lo scambio di informazioni sulle linee giurisprudenziali all'interno della sezione, specie al fine di adottare scelte convergenti sulle questioni processuali.
- Un ulteriore, altrettanto necessario, coordinamento dovrà essere garantito tra le varie sottosezioni della sesta sezione e le sezioni ordinarie di riferimento, mediante il costante rapporto tra il coordinatore e il presidente titolare della sezione ordinaria. Ciò permetterà soprattutto di individuare le "questioni guida" e quelle urgenti da decidere in sezione ordinaria.
- Dovrà essere eliminata la previsione tabellare (in corso di approvazione dal CSM) che richiede l'anzianità di due anni di servizio presso la Corte e di almeno un anno presso la sezione, quale requisito per l'assegnazione alla sesta sezione (limitazioni che rendono difficile l'assegnazione e l'avvicendamento dei consiglieri, soprattutto in questa fase di grande ricambio generazionale).

- In raccordo con i presidenti delle sezioni ordinarie, è necessario: il potenziamento del numero dei consiglieri; la razionalizzazione del carico di lavoro dei consiglieri, prevedendo un numero minimo di adunanze per mese, un numero minimo di ricorsi da trattare per adunanza, e quindi, correlativamente, un numero minimo di relazioni mensili, distinguendo la trattazione di ricorsi seriali.
- Dovrà essere destinato alla sesta sezione un congruo numero di magistrati assistenti di studio.
- Dovrà essere razionalizzata, a cura del coordinatore, l'attività di schedatura dei fascicoli, di competenza degli assistenti, seguendo un percorso unitario, che si avvarrà di un unico tipo di scheda e del fondamentale apporto del CED. Si utilizzeranno i dati forniti dagli avvocati con la nota di iscrizione a ruolo, controllandoli in sede di prima catalogazione del fascicolo. Tali dati potranno essere eventualmente integrati, al fine di operare accorpamenti di cause, di individuare priorità e "cause guida", di effettuare la scelta tra percorso camerale e rimessione alla sezione ordinaria. Si provvederà alla eventuale ulteriore integrazione della schedatura informatica, a cura degli assistenti, per i soli fascicoli destinati alla sezione ordinaria. Se la rimessione alla sezione ordinaria sia successivamente disposta dal consigliere relatore, lo stesso provvederà alla eventuale integrazione della schedatura informatica.
- Dovrà essere, correlativamente, ampliato il numero dei componenti della cancelleria della sesta sezione.
- Dovranno essere, correlativamente, ampliati i locali della sesta sezione.
- Il lavoro svolto dai consiglieri e dagli assistenti di studio in sesta sezione, per la sua importanza nella organizzazione complessiva della Corte, sarà oggetto di specifica considerazione in sede di valutazione ai fini delle progressioni di carriera, della nomina a componente delle sezioni unite e delle domande per incarichi direttivi.